



# C i t t à d i M o l f e t t a

*Provincia di Bari*

**SETTORE SOCIO-EDUCATIVO**



## *Determinazione Dirigenziale*

COPLA

N.148      *in data* 21.06.2013

**OGGETTO:**

*Concessione assegno per il nucleo familiare e di maternità a diversi richiedenti artt.65 e 66 legge n.448/98 modificato con art.50 legge 144/99 e D.M. per la Solidarietà Sociale e successive modificazioni ed integrazioni*

\*\*\*\*\*

*Emessa ai sensi*

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità;*
- *della delibera di C.C. n.28 del 03.08.2012 di approvazione del bilancio di previsione anno 2012*

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. n.109 del 31 marzo 1999 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art.59, comma 51, della legge n.449 del 27.12.997,
- il D.Lgs. sopra menzionato all'art.4, comma 3, prevede che il richiedente le prestazioni sociali agevolate presenti una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.M. 29.7.1999 del Ministro per la Solidarietà Sociale, anche ai Comuni o ai Centri autorizzati di assistenza fiscale;
- il D.Lgs. n.109, all'art.4 comma 5 stabilisce che verranno emanate norme dirette a consentire il rilascio della certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;
- con il D.P.C.M. n.305 del 21.07.1999 sono state individuate le modalità di cui all'art.4, comma 5, del D.Lgs. n.109;
- con D.M. del Ministro per la Solidarietà Sociale, del 15 luglio 1999, n.306, sono state emanate le disposizioni per richiedere l'erogazione degli assegni al nucleo familiare e di maternità, previsti dagli artt.65 e 66 della Legge 23.12.1998, n.448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n.144;
- l'Amministrazione comunale è erogatrice di prestazioni e servizi di carattere sociale o assistenziale non destinati alla generalità dei cittadini o in ogni modo collegati a determinate situazioni reddituali, tra cui quelli individuati dagli artt.65 e 66 della Legge n.448/98, sopra richiamata;
- i Comuni sono in ogni caso deputati, ai sensi dell'art.4, commi 3 e 5, del D.Lgs. n.109 del 31.03.1998 a ricevere le dichiarazioni sostitutive concernenti le condizioni reddituali dei cittadini ed a rilasciare un'attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione, ovvero una certificazione attestante la situazione economica dichiarata a valere per l'accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate;
- i Comuni possono, ai fini della determinazione delle fasce di reddito dei cittadini, nonché per gli adempimenti di cui al precedente punto, avvalersi dell'attività di supporto dei Centri di Assistenza Fiscale di cui alla Legge n.413/91 e successive modificazioni, mediante apposite convenzioni da stipularsi ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.P.C.M. n.305 del 21.07.1999, nonché, per quanto concerne più

specificatamente le provvidenze di cui agli artt.65 e 66 della legge 448/98, ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.M. 15.7.1999, n.306;

- in particolare si sta dando attuazione agli istituti previsti dagli artt. 65 e 66 della legge n.448 del 23.12.1998, come modificati dalla legge n.144 del 17.5.99, volti all'erogazione di assegni sociali a tutela della maternità e di nuclei familiari con almeno tre figli minori, anch'essi subordinati alla sussistenza di determinati requisiti reddituali;
- il Comune è considerato l'ente erogatore agli effetti della disciplina prevista all'art.4 del D.L.vo 109/98 e dai decreti attuativi;
- questa Amministrazione deve trasmettere all'INPS per via telematica o con appositi moduli idonei alla lettura ottica elenco dei beneficiari con i dati esplicitati all'art.7 comma 2° del D.M. n.306/99;

#### TUTTO CIO' PREMESSO:

Vista la propria determinazione n.1 del 11.01.2008 con cui si affidava il servizio in parola ai CAAF;

Visto che i CAAF hanno inviato a questo Ufficio in ottemperanza alla predetta convenzione, l'elenco delle pratiche espletate;

Ritenuta la necessità di verificare se i cittadini richiedenti posseggono i requisiti stabiliti dalla legge 488/98, del D.L. 109/98 e dei relativi decreti attuativi, nonchè tenuto conto della circolare in risposta ai quesiti dati dalla Presidenza del Consiglio prot. n.GAB/1510/99 del 17.11.99;

Verificate le attestazioni che i CAAF hanno presentato accertando il valore ISEE del nucleo familiare valevole per gli assegni al Nucleo, secondo le indicazioni contenute nel D. del Ministro della Solidarietà Sociale 29.7.99 e successive integrazioni e modificazioni;

Rilevato che in base alle suddette attestazioni si possa attribuire l'assegno al Nucleo familiare per il periodo ed importo indicati a fianco di ciascun nominativo di cui all'allegato elenco che è parte integrante del presente atto e di escludere coloro che non posseggono tali requisiti;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.3.90 n.221;

Visto il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 29.7.99;

Visto l'art.65 della legge 448/98, modificato dall'art.50 della legge n.144/99;

Visto il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 15.6.99 n.396;

#### DETERMINA

1. Approvare gli elenchi dei beneficiari dei contributi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

2. Stabilire che il beneficio cesserà dal primo giorno successivo a quello in cui venisse a mancare il requisito della composizione del nucleo familiare, o dal 1° gennaio dell'anno in cui venisse a mancare, ai sensi del D.L.vo 31.3.98 n. 109, il requisito del valore dell'ISEE.
3. Avvertire, formalmente, i beneficiari che hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.
4. Comunicare il presente provvedimento all'INPS che provvederà, dopo la trasmissione per via telematica dei beneficiari, per la materiale erogazione del sussidio.
5. Nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Mezzina Maria Carmela - Funzionario del Settore Socialità ai sensi della legge 7.8.90 n. 241 art. 5.
6. Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari.
7. Trasmettere il presente provvedimento al Sig. Sindaco, al Segretario Generale e al Settore Socialità.

Il Compilatore della proposta  
f.to Gadaleta Lucrezia

Il Responsabile del Procedimento  
f.to dott.ssa Maria Carmela Mezzina

Il Dirigente Settore Socio-Educativo  
f.to dott. Michele Camero

Visto, si attesta la regolarità tecnico amministrativa del Provvedimento  
Il Dirigente Settore Socio-Educativo  
dott. Michele Camero

Il presente atto non ha rilevanza contabile

L'elenco dei beneficiari dei contributi economici è visionabile, contestualmente alla pubblicazione del presente atto, da parte degli interessati e contro interessati presso il competente Ufficio del Settore Socio-educativo

"Il presente atto è pubblicato per estratto (o in forma non integrale) in quanto contiene dati sensibili (D.L.vo n. 196/2003)".

/gl